

N. R.G. 3647/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

nella causa civile di **I grado** iscritta al n. r.g. **3647/2023** promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv.
DELLE VERGINI GIUSEPPE e dell'avv. VELTRI MARIATERESA [redacted]
Indirizzo Telematico;

ATTORE

contro

COMUNE DI PISA (C.F. 00341620508), con il patrocinio dell'avv. CIARAMELLI SANDRA

CONVENUTO

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il procedimento ha ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal signor [redacted] nei confronti del Comune di Pisa a contestazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione anagrafica (atto n. 1190) emesso in data 13.7.2022 e notificato al ricorrente in data 4.8.2022 dal messo notificatore del Comune di Pisa.

Con il ricorso il sig. [redacted], ha chiesto di dichiarare l'illegittimità del "comportamento tenuto dal Comune di Pisa e del consequenziale provvedimento di annullamento della sua istanza di iscrizione anagrafica" ritenendolo gravemente pregiudizievole in relazione: (i) alla sospensione dei termini del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis; (ii) imminente scadenza il prossimo 28 ottobre 2022, ore 9.42 per il fotosegnalamento e la conferma dei requisiti - tra i quali è previsto il possesso della residenza - in mancanza dei quali non è possibile ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza; (iii) alla irragionevole disparità di trattamento che il comportamento censurato determina tra stranieri che

richiedono l'accertamento dello status civitatis per discendenza e altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che con i cittadini italiani.

Nelle conclusioni del ricorso la parte chiedeva: 1) di dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Pisa nei confronti del ricorrente, 2) di far cessare la condotta discriminatoria e di ordinare al Sindaco del Comune di Pisa nella sua qualità di ufficiale del Governo per l'esercizio delle funzioni di ufficiale dell'anagrafe, 3) di procedere all'iscrizione anagrafica ; 4) di condannare il Comune di Pisa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente.

Si costituiva iul Comune di Pisa riconoscendo che il signor [REDACTED], cittadino brasiliano, avesse presentato dichiarazione di residenza in [REDACTED] (prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] 2 – doc. 3) e il 23/06/22, istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Affermava che l'istruttoria condotta dall'ufficio anagrafe, anche avvalendosi del personale di Polizia Municipale che ha effettuato i sopralluoghi all'indirizzo dichiarato (doc. 4), avrebbe accertato che la dichiarazione di residenza sarebbe stata resa al solo scopo di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana e che non sussistevano interessi né lavorativi né familiari nel territorio del Comune di Pisa, per cui non sarebbe stato rilevato l'elemento soggettivo dell'abituale e volontaria dimora, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive. Evidenziava il Comune che il ricorrente avrebbe dichiarato di non avere familiari nel Comune di Pisa, di non lavorare perché impossibilitato in quanto straniero entrato in Italia con visto turistico e di essere ospite del signor [REDACTED]

Da tali dichiarazioni il Comune riteneva di escludere l'intenzione di abitare stabilmente nel Comune di Pisa,

Osserva il Giudice che esclusa l'ammissibilità della pronuncia risarcitoria in fase cautelare, logicamente incompatibile con la irreparabilità del danno, considerata il nesso di necessaria strumentalità della iscrizione anagrafica rispetto alla domanda di riconoscimento del diritto di cittadinanza iure sanguinis (dimostrata con doc. 4) la domanda di accertamento della nullità del provvedimento e quella di iscrizione anagrafica sono fondate.

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 223/1989 "l'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica" e solo "ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza".

Il provvedimento impugnato si fonda sul mero accertamento dell'assenza di rapporti di lavoro del richiedente e sulla mancata iscrizione all'Università.

Per converso il richiedente ha dimostrato di aver stabilità la sua dimora abituale in Italia, a Pisa in [REDACTED] in primo luogo proponendo domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana iure

sanguinis. In secondo luogo avendo stabilito in via [REDACTED] Pisa il proprio domicilio come da dichiarazione di ospitalità. In terzo luogo avendo contratto un abbonamento telefonico. In Quarto luogo avendo cercato lavoro e avendolo trovato presso un ristorante che lo assumerebbe con contratto a chiamata.

Non vi sono elementi per escludere che il richiedente abbia concretamente collocato presso il Comune di Pisa la propria dimora abituale. Tali elementi non possono discendere dalla mera attuale assenza di relazioni sociali familiari ed affettive secondo quanto argomentato nel provvedimento né la mancata iscrizione universitaria, ovvero la mancanza di lavoro.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- Ordina al Comune di Pisa di ripristinare l'iscrizione anagrafica di [REDACTED] [REDACTED] in continuità con il precedente periodo;
- Condanna il Comune di Pisa a rifondere le spese del Giudicio al signor [REDACTED] [REDACTED] che liquida Euro 1.000,00 oltre Contributo unificato e diritti, oltre Iva e Cap e spese generali al 15%.
- Dichiara compensate le spese di lite;

Firenze, 19 giugno 2023

Il Giudice

dott. Luca Minniti